FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 maggio 2001, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Marchitiello Dr. Claudio, Martucci Dr. Antonio; Torri Dr. Ettore, - Componenti: Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA GIOVENTU' SPORTIVA TORRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO PRIMAVERA/GIOVENTU' SPORTIVA TORRESE DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 4.1.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Gioventù Sportiva. Torrese di Torre Santa Susanna (Brescia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. GIOVANI RECALE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', SIG. ACCONCIA CAMILLO, DELLA PENALIZZAZIONE DI N.3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'AMMENDA DI L.1.000.000 ALLA SOCIETA', LORO INFLITTE A SEGUTTO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n.71 del 12.4.2001)

La C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Giovani Recale di Recale (Caserta), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.35 n.4 lett. d) C.G.S, per la parte inerente le sanzioni dell'inibizione al Sig. Acconcia Camillo e dell'ammenda alla Società;

- lo respinge per la parte inerente la sanzione della penalizzazione di n.3 punti in classifica nel Campionato 2000/2001;
- dispone l'incameramento della tassa versata.
- **3 APPELLO DELLA S.C.C.S. PAOLO MINOPOLI AVVERSO DECISÍONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI AMICI MUGNANO/PAOLO MINOPOLI DELL'8.4.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 50 del 19.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla..S.C.C.S. Paolo Minopoli di Napoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

- 4- APPELLO DEL COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO/ CASSANO 1966 DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.
- 5 APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE SCATTINI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il.Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Atletico Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
- **6 APPELLO DELL'A.S. ATLETICO LACCO AMENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB PLAYGROUND C5/ATLETICO LACCO AMENO DEL 3.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come sopra dall'A.S. Atletico Lacco Ameno di Lacco Ameno (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
- 7 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DATO CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 76 del 28.12.2000)
- La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Dato Christian ed ordinal'incameramento della tassa versata.
- 8 APPELLO DELLO SPORTING CLUB DUE PONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING CLUB DUE PONT1/FORUM DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 76 del 3.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dallo Sporting Club Due Ponti di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri.:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Carabba Prof. Manin, D'Alessio Avv. Francesco, Martucci Dr. Antonio, Torri Dr. Ettore - Componenti: Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

- 9 APPELLO DELLA S.S. SIGNA 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8.9.2003 INFLTTTA AL SIG. BARBONI DANIELE (Delibera della. Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 41 del 27.4.2001) La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Signa di Signa (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.
- 10 RICORSO PER REVOCAZIONE PER L'U.S. MARINESE GARZELLA D.D.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORCIATICO/MARINESE GARZELLA DEL 17.12.2000 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 221C-Riunione dell'8.3.2001)
- La C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione, il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla U.S. Marinese Garzella D.D.R. di Pisa e dispone l'incameramento della tassa versata.
- 11 APPELLO DELLA POL. MARIO TURDO' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINA CALCIO/TORREBRUNA DEL 10.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 52 del 3.5.2001)
- La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.23 n.2 C.G.S., per mancanza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Mario Turdò di Carunchio (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.
- 12 APPELLO DELL'A.C. TIRRENIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AI, 22.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BRUCIANI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana -Com. Uff. n. 42 del 4.5.200I)
- La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.35 n.4 lett. d/dl) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Tirrenia di Massa ed ordina l'incameramento della tassa versata.
- 13 APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N.2 GARE EFFETTIVE IN RELAZIONE ALLA GARA FROSINONE/BRINDISI DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione

- Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Com. Uff..n. 198 del 4.5.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone l'incameramento della relativa tassa.
- 14 APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.15.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/EMPOLI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa versata.
- 15 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINARDA/GESUALDO DEL 28.1.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CRINCOLI UGO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)
- La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S.C. Minarda la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
- 16 APPELLO DELLA U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. NUZZO LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Com. Uff. n. 198 del 4.5.2001)
- La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dell'U.S. Pro Italia Galatina di Galatina (Lecce) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
- 17 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N.2 GIORNATE E L'AMMENDA DI L.30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/ATALANTA DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 454 del 17.5.2001)
- La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano ed ordina l'incameramento délla tassa versata.
- 18 APPELLO DELL'A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N.3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA E DELL'AMMENDA DI L. 8.000.000 ALLA SOCIETA', LORO

INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA NOCERINA/CITTA' DI PALERMO DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 251/C del 26.5.2001)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno), riduce a n.2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Pierotti Luca e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibare sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 1° giugno 2001

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Giovanni Petrucci